


Verbale di Accordo ex art. 4, L. 223/91

Oggi, 21 settembre 2012, in Roma, in via XX settembre presso Ughi e Nunziante Studio Legale si sono incontrati:

- BBVA Finanzia S.p.A. (qui di seguito anche solo «BBVA » o «Società») in persona di Marco Malavasi, Edoardo Saletta e Susana Mac Eachen;
- e
- Dircredito nella persona di: Elisabetta Ricci,
- Fiba - CISL nella persona di: Alessandro Marziali
- Fisac - CGIL nella persona di: Riccardo Tranquilli, Antonio Maiorano
- Uilca - UIL nella persona di: Maria Teresa Ruzza, Paolo Battisti,
- RSA: Stefania Pagliaro, Carlo Pernarella, Pietro Leuci e Andrea Sabatini

Premesso che:

- a) BBVA Finanzia S.p.A. con missiva del 08 giugno 2012 avviava la procedura ex art. 18 del CCNL Credito comunicando l'inizio di una procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'attuazione di una ristrutturazione e razionalizzazione aziendale;
- b) All'esito degli incontri del 11 e del 19 giugno 2012 e su richiesta delle OO.SS di categoria, il 19 giugno 2012 la Società inviava una seconda missiva per ri-avviare la suddetta procedura;
- c) Nelle lettere citate dell'8 e 19 giugno 2012, la società illustrava i motivi e gli obiettivi della ristrutturazione e le misure che la Società intendeva adottare, specificando che le posizioni in esubero nell'ambito della nuova organizzazione sarebbero state 60;
- d) Su richiesta delle OO.SS., che manifestavano la non condivisione del percorso prospettato dall'azienda, si dava corso all'esame congiunto nel rispetto delle previsioni di contratto;
- e) Nel corso dei 9 incontri tenutisi il 9, 11, 19, 26, 28 giugno, il 17, 24, 25, e 26 luglio, le Parti non riuscivano a individuare soluzioni condivise idonee a fronteggiare con coerenza ed equilibrio le ricadute conseguenti alla ristrutturazione e razionalizzazione aziendale;
- f) Con lettera datata 10 agosto 2012 la società avviava la procedura di mobilità prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/91 illustrando i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, i tempi di attuazione del programma di mobilità, nonché le eventuali misure programmate per



fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;

g) Con lettera del 13/9/12 le OO.SS. contestavano i criteri di cui al punto f) e la Società replicava con nota del 14/9/12;

h) All'esito del confronto svoltosi successivamente alla comunicazione 10 agosto 2012 le parti hanno raggiunto il seguente

accordo di chiusura della procedura ex art. 4 L. 223/91

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2) Contenimento costi


Le Parti concordano che la BBVA adotterà le seguenti iniziative:

- riduzione dell'utilizzo degli straordinari;
- blocco delle assunzioni;
- incentivazione della fruizione delle spettanze annuali e dei residui di ferie;
- contenimento delle spese generali e amministrative e delle consulenze;
- relativamente ai dipendenti per i quali sia prevista, nella lettera di assunzione, una retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi, solo la consecuzione del pareggio di bilancio determinerà il pagamento della stessa altrimenti si considererà pari a zero;
- riduzione/riallineamento della contribuzione complementare per tutti i dipendenti al 1,55%.

3) Determinazione del numero degli esuberi

Le Parti si danno atto che:

- I. Successivamente all'invio della comunicazione ex art. 18 CCNL sono intervenute le dimissioni di due dipendenti e dunque per effetto di ciò il numero degli esuberi è ridotto nella misura di 58 unità;
- II. In accoglimento delle richieste delle OO. SS., la Società ha verificato la possibilità di procedere alla ricollocazione, in base alle proprie esigenze tecnico organizzative e produttive, di n. 3 addetti commerciali attualmente occupati presso le Filiali di Palermo, Catania e Napoli, previste in chiusura dal piano strategico aziendale, che potranno operare in regime di telelavoro. La realizzazione di tali ricollocazioni comporta una ulteriore riduzione del numero degli esuberi a 55 unità;
- III. La Società si impegna ad accettare fino ad un massimo di 6 richieste di trasformazione - anche temporanea - in *part-time* (orizzontale) di altri rapporti di lavoro *full-time* (con possibilità di cambio di mansione e ricollocazione) che vengano presentate entro le ore 14 del 28 settembre 2012. Ove le richieste di trasformazione siano superiori a 6, l'azienda si impegna ad individuare quelle da accogliere in base alle proprie esigenze tecniche organizzative e produttive ed in base alle esigenze familiari e personali dei lavoratori. Le Parti concordano che in relazione alla



conversione di tre rapporti di lavoro da *full-time* a *part-time* a 5 ore giornaliere (o 25 settimanali) gli esuberanti indicati al punto che precede saranno ridotti di un'unità per un massimo di 6 rapporti di lavoro a *part-time*, così da consentire una ulteriore riduzione del numero degli esuberanti fino a 53 unità.

4) Misure per ridurre l'impatto sociale della riduzione di organici

La BBVA, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta contrattualmente ed alle altre competenze di fine rapporto dovute per legge e per contratto, un importo pari a 24 mensilità base lorda più 2 mensilità base lorda a titolo di adesione rapida a ciascuno degli Impiegati e Quadri che manifestino la propria adesione al presente accordo e la propria disponibilità a non impugnare il licenziamento, compilando il modulo allegato al presente accordo sub "A", da inviare in formato PDF al seguente account pianoesodi2012@bbvafinanza.it entro e non oltre il 27 settembre 2012 ore 14 (ancorché la data di cessazione del rapporto sia successiva ma in ogni caso non oltre il 30 ottobre).

Il pagamento dell'importo previsto dal presente articolo avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali transattivi in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c., come da fac-simile allegato sub "B".


La Mensilità Base Lorda per il calcolo dell'incentivazione sarà pari ad un tredicesimo della retribuzione annua lorda individuale utile al fine degli accantonamenti per tfr e la liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula degli accordi transattivi.

La Società si riserva la facoltà di non corrispondere le incentivazioni qualora le richieste:

- i. superino i limiti previsti dall'art. 3 punti II e III (le richieste verranno scartate in base al criterio cronologico di ricezione delle adesioni e si considereranno come non proposte);
- ii. siano presentate da dipendenti che ricoprano ruoli chiave o con competenze altamente specialistiche o che risultino necessari per il regolare funzionamento delle strutture (tali richieste potranno essere scartate a discrezione dell'azienda sino ad un massimo di 10 unità e si considereranno come non proposte).
- iii. pervengano successivamente alle ore 14 del 27/9/12.

5) Conseguenze dell'intervento teso a ridurre l'impatto sociale

A) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 4) del presente accordo sia pari o superiore al numero di esuberanti previsti dall'art. 3 punti II e III, la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 esclusivamente di coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 4), come da fac-simile allegato sub "C".



B) Qualora la differenza tra il numero di esuberi previsti dall'art. 3 punti II e III ed il numero delle adesioni di cui all'articolo 4) del presente accordo sia pari od inferiore alle 20 unità, la Società procederà a risolvere esclusivamente il rapporto di coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 4) del presente accordo e le parti concordano di ricorrere, sino al 31 dicembre 2013, all'istituto della solidarietà, nei termini che seguono:

- tra 1 e 5 esuberi, non verrà lavorata una giornata al mese e la retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) verrà ridotta del 5%;
- tra 6 e 10 esuberi, non verranno lavorate due giornate al mese e la retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) verrà ridotta del 10%;
- tra 11 e 15 esuberi non verranno lavorate tre giornate al mese e la retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) verrà ridotta del 15%;
- tra 16 e 20 esuberi non verranno lavorate quattro giornate al mese e la retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) verrà ridotta del 20%.

C) Qualora la differenza tra il numero di esuberi previsti dall'art. 3 punti II e III ed il numero delle adesioni di cui all'articolo 4) del presente accordo sia superiore alle 20 unità, si applicherà comunque il contratto di solidarietà previsto dal punto b) che precede e la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro sia di coloro che hanno aderito ai sensi dell'art. 4) del presente accordo, sia di tanti lavoratori quanti sono gli esuberi eccedenti le 20 unità.


L'individuazione dei lavoratori da licenziare - oltre a coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 4) del presente accordo - avverrà applicando i criteri previsti dall'art. 5, L. 223/91, con le seguenti precisazioni:

- l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time ai sensi dell'art. 3 punto III esclude la possibilità di risoluzione del rapporto in base al presente accordo ai sensi della L. 223/91;
- l'eventuale coinvolgimento nei licenziamenti disposti ai sensi dell'art. 5, L. 223/91 dei dipendenti nei cui confronti l'azienda abbia esercitato il diritto di non accogliere la richiesta di adesione ai sensi dell'art. 4, punto ii), non pregiudicherà il diritto di questi ultimi a percepire - in tale ipotesi - l'incentivo previsto dall'art. 4) del presente accordo;
- l'Azienda, nell'individuare i lavoratori ai sensi dell'art. 5, L. 223/91, si impegna a garantire il principio della fungibilità tra i diversi lavoratori.

6) Disposizioni particolari

Ai dipendenti interessati dai provvedimenti di risoluzione del rapporto in base al presente accordo che abbiano prestati personali in essere verrà mantenuto il tasso agevolato applicato al momento della erogazione.

7) Outplacement



4

BBVA si impegna a fornire ai dipendenti che saranno oggetto di licenziamento ai sensi del presente accordo un servizio di outplacement erogato da primaria azienda del settore per la durata di 12 mesi

8) Norme finali

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto, anche ai sensi dell'art. 1, comma 45, L. 92/2012, che la procedura è stata regolarmente espletata in conformità alle previsioni di legge.

L'Azienda si rende disponibile, ove richiesto dalle OOSS a un incontro per il giorno 30 ottobre 2012 per verificare il risultato raggiunto dalle misure atte ad attenuare gli effetti delle ricadute occupazionali delineate nel presente Accordo.

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente accordo:

- A) fac-simile adesione;
- B) fac-simile verbale di transazione
- C) fac-simile lettera licenziamento

Procedura *Atto*

Arayon
Elizabetta
Stefano
Luca
Alfonso

Marco
Stefano

Roberto

ADESIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, ACCORDO BBVA 20/9/12


Il sottoscritto nato il residente in


Con la presente intende aderire a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo BBVA 21/9/12 di chiusura della procedura di mobilità ex L. 223/91.


Dichiara pertanto di essere disponibile a non impugnare il licenziamento che dovesse essere disposto nei suoi confronti a chiusura di detta procedura.

Tale adesione è condizionata al pagamento di un incentivo pari a 26 mensilità di retribuzione così come stabilito dal citato art. 4 del suddetto Accordo, nonché alla sottoscrizione di un accordo transattivo in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c..

Dichiara altresì di essere consapevole che la presente adesione si considererà non vincolante qualora, in base al momento della sua ricezione, risultino già superati i limiti previsti dall'art. 3 punti II e III dell'Accordo, ovvero qualora il sottoscritto venga ritenuto un lavoratore che ricopre un ruolo chiave o con competenze altamente specialistiche o necessario per il regolare funzionamento delle strutture aziendali.

 *Giuseppe*

 *Adriano*

 *Adriano*

VERBALE DI ACCORDO

Addi ●, presso ●, si è esperito tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il ● (qui di seguito il "Lavoratore") e BBVA Finanzia S.p.A. (qui di seguito la "Società"), nella persona del dott. ●.

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4°, c.c. e degli artt. 410, comma 1° e 411 c.p.c., come modificati dalla legge 11.8.1973, n. 533 e dagli artt. 36 ss, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Il conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia avente per oggetto il licenziamento conseguente alla procedura ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Dopo ampia discussione le parti hanno concordato la definizione totale della controversia alle seguenti condizioni novative:

Premesso che

a.....La Società, a seguito della riduzione di attività, ha attivato la procedura ex art. 4 e 24 Legge 223/1991 in relazione all'esubero di n. ● lavoratori.

b.La fase di consultazione sindacale, si è conclusa con un accordo in data ● che prevede tra l'altro il riconoscimento di una somma a titolo di incentivo all'esodo a fronte dell'impugno a non impugnare il provvedimento risolutorio.

c.....Sulla base dell'accordo il Lavoratore ha richiesto alla Società di usufruire dell'esodo incentivato.

d.Le Parti, con il presente atto, intendono transigere e definire tutte le eventuali reciproche rivendicazioni e pretese che potrebbero derivare da tale rapporto e dalla risoluzione di esso.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue

1. . Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. . Le Parti convengono che il rapporto di lavoro in essere tra il ● e la Società cesserà definitivamente alla data odierna del ● 2012, con espresso e reciproco esonero da ogni eventuale indennizzo, comunque denominato, afferente alla risoluzione del rapporto di lavoro *inter partes*, ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3. . Il Lavoratore rinuncia all'impugnazione della procedura aperta ex art. 4 e 24 Legge 223/1991 di cui in premessa e dell'atto di risoluzione conseguente ed a

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink, representing the legal representatives of the 'Lavoratore' (Employee) and the 'Società' (Company). The signatures are written over a horizontal line.

qualsiasi contestazione in ordine alla stessa e/o a diritti e/o pretese da essa derivanti.

4. A fronte della rinuncia all'impugnazione della procedura di cui alla L. 223/1991 e del provvedimento di licenziamento intimato la Società offre al Lavoratore, che accetta, a titolo di incentivo all'esodo, la somma lorda di Euro ● (●\00), che nel corrispondente importo netto sarà versata dalla Società al Lavoratore entro il 27 del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale.

5. Il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto (indennità sostitutiva del preavviso inclusa) verranno corrisposte al Lavoratore entro il 27 del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale.


6. A fronte del puntuale adempimento di quanto pattuito ai precedenti punti il ● dichiara di rinunciare nei confronti della Società e di qualsiasi altra Società del gruppo, a qualsiasi pretesa, domanda, azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata, che nell'intercorso rapporto di lavoro, nel suo svolgimento, nella sua cessazione ed in ogni rapporto di qualsivoglia natura precedente e/o successivo alla cessazione di quello lavorativo, possa trovare origine, motivo e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio.

7. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, senza restringere l'ampia formula che precede, il ● rinuncia ad ogni diritto e/o richiesta, in denaro e/o in natura, per capitale, interessi, rivalutazione e/o accessori, per retribuzioni, di ogni tipo, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale e festivo e/o compensi per superlavoro ex art. 36 Cost. comunque denominati, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, permessi retribuiti, riduzioni orario, premi di produzione, bonus o elementi retributivi variabili, indennità a qualunque titolo dovute e/o riconosciute, premi e gratifiche di qualunque genere, benefits, incidenze di istituti legali e contrattuali su altri istituti legali e contrattuali (esempio, TFR, 13ma, 14ma, ferie e festività, premi), diarie, trasferte, rimborsi spese, risarcimento del danno di qualsivoglia natura, ivi compresi quello alla professionalità, al demansionamento o alla dequalificazione professionale, e/o alla salute, all'immagine, biologico, contributivo e/o previdenziale e/o pensionistico, e quant'altro inclusi i risarcimenti ex artt. 2087, 2013 e 2116 c.c..

8. La Società prende atto delle dichiarazioni di cui ai punti che precedono ed accetta le rinunzie tutte ivi contenute ed a fronte delle rinunce e a saldo, stralcio degli impegni di cui ai punti che precedono si impegna a corrispondere al Lavoratore, unitamente all'incentivo all'esodo pattuito e a titolo di transazione generale e novativa la somma onnicomprensiva lorda di € ● (●/00).

9. Il Lavoratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne ogni aspetto dell'attività intrattenuta in costanza di rapporto di lavoro con Società e del gruppo industriale di riferimento, nonché della relativa clientela, di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'intercorso rapporto.

10. Con il presente verbale di conciliazione in sede sindacale le parti si danno reciprocamente atto dell'integrale definizione di ogni e qualsivoglia rapporto tra le



stesse, insorto ed intercorso, e che nulla hanno più a pretendere vicendevolmente in conseguenza del totale e complessivo saldo delle competenze economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

A. J. Di Giuseppe
M. Zolt

Plus
Zolt
Stad.

Oggetto: Cessazione del rapporto di lavoro/Accesso al piano di incentivazione all'esodo.

Con la presente Le comuniciamo che il rapporto di lavoro intercorrente con la scrivente BBVA Finanzia S.p.A. dovrà intendersi risolto con effetti dallo scadere del 30 Settembre 2012 in relazione alla espletata procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della Legge 223/91.

Le competenze di fine rapporto tutte comprensive dell'indennità sostitutiva del preavviso saranno liquidate nei termini di legge.


Distinti saluti.

BBVA Finanzia S.p.A.

● n.q.

Sig. ●

Per ricevuta e accettazione

A series of handwritten signatures and initials in black ink, spanning across the bottom of the page. The signatures are cursive and vary in length and complexity. There are approximately seven distinct marks, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations.